

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 marzo 1974 concernente l'abrogazione dell'articolo 27
cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970

(del 6 maggio 1974)

Il 24 ottobre 1973 il Tribunale federale accoglieva positivamente il ricorso di diritto pubblico interposto dal dott. Dieter Högger, di Zurigo, contro la norma prevista dall'art. 27, cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970, che esonera i domiciliati nel Cantone proprietari di appartamenti o di case di vacanza dal pagamento della tassa di soggiorno. Come rileva la sentenza del Tribunale federale (citata nel messaggio del Consiglio di Stato), questa esenzione concessa ai domiciliati nel Cantone « ha creato un vero e proprio privilegio fiscale a favore di una determinata categoria di persone, che non trova alcun ragionevole fondamento nella diversità della situazione oggettiva in relazione allo scopo perseguito dall'imposta speciale e ha quindi violato l'art. 4 della Costituzione... ». Appare, dunque, incontestabilmente chiaro che la legge sul turismo può ritrovare completa forza di applicazione solamente se il Gran Consiglio, accogliendo le conclusioni del messaggio governativo, abroga l'art. 27, cpv. 2.

LE CONSEGUENZE DELL'ABROGAZIONE O DEL MANTENIMENTO DELLO « STATUS QUO »

La Commissione della Legislazione, oltre a prendere atto delle ragioni che rendono la citata norma anticostituzionale, ha attentamente esaminato le implicazioni che l'abrogazione o meno di quest'ultima determina sia a livello giuridico, sia a livello finanziario.

Innanzitutto, qualora non si dovesse procedere all'abrogazione dell'art. 27 cpv. 2, la tassa di soggiorno a carico di proprietari di case o appartamenti di vacanza domiciliati fuori Cantone non potrebbe essere prelevata. Ciò è esplicitamente detto dalla sentenza del Tribunale federale ed è la diretta conseguenza dell'anticostituzionalità dell'articolo in discussione. I proventi di oltre 7300 tra case e appartamenti di vacanza, i cui proprietari non sono domiciliati nel Cantone, verrebbero così « persi », pari a un importo di circa 1.000.000,— di franchi. E' una somma rilevante che verrebbe tolta agli Enti turistici locali (per il 70 %) e all'Ente ticinese del turismo (per il 30 %) e destinata con altri proventi alla loro organizzazione e all'attuazione dei rispettivi loro programmi di promozione turistica a livello locale e regionale.

Abrogando l'art. 27 cpv. 2, la legge oltre a ritrovare la sua completa forza di applicazione, ristabilirebbe (come afferma il messaggio del Consiglio di Stato) la totale uguaglianza di trattamento per tutti i proprietari di appartamenti e di case di vacanza, siano essi o meno domiciliati nel Cantone.

Esenti dalla tassa di soggiorno risulterebbero solamente le persone domiciliate nel Comune turisticamente interessato al prelevamento della tassa di soggiorno e una categoria particolare di persone, che per il genere della loro attività e presenza nel Cantone non possono essere considerati ospiti da un profilo turistico. Queste esenzioni sono definite dall'art. 24 cpv. 2, lettere a), b), c), d) ed e) della legge.

UN NUOVO CONCETTO D'ESENZIONE PER SOGGIORNI A SCOPO NON TURISTICO

Proprio in considerazione di quanto riassuntivamente abbiamo appena esposto, riguardante le conseguenze giuridiche e finanziarie che l'abrogazione o meno del-

l'articolo 27 cpv. 2 comporta, la Commissione della Legislazione ha cercato di trovare una soluzione, legalmente valida, alle comprensibili negative reazioni che si determinerebbero in una parte soprattutto di Ticinesi domiciliati e non domiciliati nel Cantone, proprietari di case o appartamenti, in particolare situati nei loro Comuni di origine.

Seguendo l'impostazione data dal Tribunale federale, ed allo scopo di evitare il formarsi di situazioni che potrebbero realmente apparire eccessive, si è ritenuto di limitare l'imposizione ai turisti (domiciliati o no nel Cantone), introducendo una esenzione generale per tutti coloro che *non sono turisti* e che, quindi, non approfittano delle infrastrutture turistiche.

Si propone pertanto di emendare l'art. 24 della legge introducendo, fra altro alla lettera d) del cpv. 2 l'esenzione per coloro che *non sono turisti* e cioè per quelle persone che domiciliati o non domiciliati nel Cantone mantengono una propria abitazione, dove vi soggiornano periodicamente, per ragioni *determinate da scopi non turistici*. (Potrebbe essere il caso, ad esempio, del Ticinese emigrato o del Ticinese domiciliato nel Cantone che per motivi di lavoro o familiari ha dovuto lasciare l'abitazione del suo Comune d'origine dovendo necessariamente risiedere altrove).

Al Consiglio di Stato, la Commissione affida, attraverso il regolamento di applicazione della legge, il compito di definire quei casi che possono, secondo i termini di principio indicati, godere dell'esenzione della tassa di soggiorno.

GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

Innanzitutto, la proposta d'emendamento dell'articolo 24 fa riferimento alle norme seguenti :

« Art. 24 — Sono di regola soggette alla tassa di soggiorno le persone che pernottano nel Cantone.

Ne sono esenti :

- a) le persone domiciliati nel Comune ;
- b) gli ospiti di rifugi o capanne appartenenti a Clubs o ad associazioni sportive, secondo l'elenco fissato dal Consiglio di Stato ;
- c) le persone di età inferiore ai 18 anni ;
- d) coloro che *non sono turisti*, come gli ospiti di stabilimenti che svolgono attività di natura pubblica, ospedaliera e assistenziale, le persone che sono nel Cantone per ragioni di studio o lavoro o per la loro formazione professionale e per altri casi simili ;
- e) i familiari delle persone indicate sotto a) e d) sia che convivano con loro, sia che si rechino presso di loro in visita.

Il Consiglio di Stato può stabilire, udito il parere dell'Ente ticinese per il turismo, altri casi di esenzione della tassa ».

Con riferimento all'art. 25 lett. b), relativamente alle cliniche e alla modifica dell'art. 24, si ritiene, a titolo di interpretazione autentica della legge, di sottolineare che sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno i pazienti che si trovano in una clinica per impellenti necessità mediche.

Infine, anche il cpv. 1 dell'art. 27 riceve una proposta di emendamento, che determina, per ragioni obiettive di valutazione dei vari tipi di abitazione e di appartamento a scopo turistico di proprietà privata, un nuovo importo fisso (minimo e massimo) per l'eventuale richiesta di pagamento forfettario della tassa di soggiorno.

Ecco la disposizione, prevista dall'emendamento :

« Art. 27 cpv. 1

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza possono chiedere di pagare per sé e per i propri familiari invece della tassa per ogni per-

nottamento, un importo annuale fisso compreso tra i 10 e i 60 franchi per letto a seconda della posizione e delle comodità della casa ».

UNA MIGLIORE DEFINIZIONE DEI COMPENSORI TURISTICI

Considerata l'urgenza del problema, la soluzione che proponiamo non esaurisce completamente gli interrogativi, per cui raccomandiamo il Consiglio di Stato di avviare uno studio per ulteriori modifiche di legge. In particolare, si ritiene necessario definire meglio, anche agli effetti della legge, il comprensorio turistico in cui si muove realmente l'attività degli Enti turistici.

Attualmente, secondo la Commissione, non tutti i comprensori fissati riflettono in pratica le vere dimensioni « turisticamente potenziali » della regione o della zona in cui l'Ente locale deve operare.

E' questo un problema che ha in merito motivato un'altra sentenza del Tribunale federale e riguardante più specificatamente il comprensorio turistico di St. Moritz.

Obiettivamente, il comprensorio turistico non dovrebbe giuridicamente estendersi oltre i limiti effettivi dell'attrattiva turistica offerta dalla località o dalla regione interessata.

Infatti, ci sono certi comprensori turistici ancora troppo vasti, in cui sono inclusi anche Comuni naturalmente ed economicamente lontani e, dunque, staccati dalla zona effettivamente potenziale per il turismo della regione in cui si trovano.

Proprio per l'applicazione dei dispositivi di legge riguardanti i proventi finanziari necessari agli Enti turistici, una definizione più chiara dei comprensori con *vocazione turistica unica* dev'essere celermente raggiunta.

CLAUSOLA D'URGENZA PER L'ABROGAZIONE DELL'ART. 27 CPV. 2 E PER L'ACCOGLIMENTO DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI

Sulla base delle considerazioni contenute in questo rapporto, la Commissione chiede a codesto Gran Consiglio, *facendo appello alla clausola d'urgenza*, di accogliere il decreto legislativo concernente l'abrogazione dell'art. 27 cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970, così proposto dal messaggio governativo del 12 marzo 1974 (n. 1950). Parallelamente si propone l'accoglimento da parte del Gran Consiglio degli emendamenti proposti e riguardanti più precisamente gli articoli 24 e 27 cpv. 1.

Concludendo, la Commissione della Legislazione ritiene improrogabile l'attuale situazione in cui gli Enti turistici locali e l'ETT sono posti per l'« inagibilità » della legge, soprattutto in considerazione del fatto che il Cantone è alla vigilia del periodo turistico più intenso da cui i proventi finanziari previsti originariamente dalla legge non possono essere in parte così considerevoli preclusi. Ciò è purtroppo avvalorato dal fatto che la situazione finanziaria del Cantone è tale da non poter prospettare un eventuale compenso diretto straordinario o transitorio a livello finanziario per l'organizzazione, la promozione e il rafforzamento delle strutture turistiche nel Ticino, qualora la legge sul turismo dovesse, per avventura, rimanere bloccata per anticostituzionalità.

Per la Commissione della Legislazione :

M. Pini, relatore

Ballinari — Bignasca — Buffi — Cattaneo — Frigerio — Nessi — Paltenghi-Gardosi, con riserva — Salvioni — Tognini — Vassalli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione degli articoli 24 e 27 cpv. 1 e abrogazione dell'art. 27 cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 12 marzo 1974 n. 1950 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 24 della legge sul turismo del 19 novembre 1970 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 24

¹ Sono di regola soggette alla tassa di soggiorno le persone che pernottano nel Cantone.

² Ne sono esenti :

- a) le persone domiciliate nel Comune ;
- b) gli ospiti di rifugi o capanne appartenenti a clubs o ad associazioni sportive, secondo l'elenco fissato dal Consiglio di Stato ;
- c) le persone di età inferiore ai 18 anni ;
- d) coloro che non sono turisti, come gli ospiti di stabilimenti che svolgono attività di natura pubblica, ospedaliera e assistenziale, le persone che sono nel Cantone per ragioni di studio o lavoro o per la loro formazione professionale e per altri casi simili ;
- e) i familiari delle persone indicate sotto a) e d) sia che convivono con loro, sia che si rechino presso di loro in visita.

³ Il Consiglio di Stato può stabilire, udito il parere dell'Ente ticinese per il turismo, altri casi di esenzione della tassa.

Art. 2. — L'art. 27 cpv. 1 della legge sul turismo del 19 novembre 1970 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 27, cpv. 1

¹ I proprietari di appartamenti o di case di vacanza possono chiedere di pagare per sè e per i propri familiari invece della tassa per ogni pernottamento, un importo annuale fisso compreso tra i 10 e i 60 franchi per letto a seconda della posizione e delle comodità della casa.

Art. 3. — L'art. 27 cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970 è abrogato.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.